



Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche

Circolare Informativa <<Fiscalità>>

25 settembre 2020

Da giovedì **1° ottobre 2020**, per l'invio a SDI delle fatture elettroniche e dell'esterometro, saranno utilizzabili, **in via facoltativa**, le **specifiche tecniche 1.6.1**, approvate dall'Agenzia delle Entrate con **Provvedimento del 28.02.2020**, poi modificato con **Provvedimento del 20.04.2020**.

A decorrere dal **1° gennaio 2021**, l'utilizzo delle **nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio**.

L'impatto riguarda soprattutto i campi **"Tipo documento"** e **"Natura"** dell'operazione nella compilazione del **file xml** della fattura elettronica da inviare al Sdi.

La possibilità di utilizzare in via facoltativa le nuove specifiche tecniche potrà creare qualche **problema nello scambio di fatture**; qualora, infatti, il soggetto emittente inviasse a SDI una **fattura secondo le nuove specifiche**, ed il **ricevente non fosse ancora aggiornato alle stesse**, potrebbe crearsi qualche problema pratico, quale ad esempio l'**impossibilità di conversione del documento XML in un file leggibile (tipo PDF)**.

Fatta tale premessa, possiamo a capire perché siano stati introdotti dei **nuovi "tipi documento"**, accanto a quelli già esistenti che individuano la fattura (TD01), la nota di accredito (TD04), e così via: l'Agenzia delle Entrate, **dal 2021**, deve proporre al contribuente **la bozza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche, e della dichiarazione annuale**, mediante un sistema con il quale possono essere accettate le **bozze proposte, o modificate "online"** (alla stregua del 730).

In primo luogo, le novità riguardano, i diversi dettagli per le inversioni contabili, stabilendo i seguenti codici:

- **TD16**: integrazione per acquisti interni, tra cui rientrano ad esempio i servizi relativi ad edifici di cui all'articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972;
- **TD17**: integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (ad esempio il *download* di un *software* acquistato da un fornitore irlandese);



- **TD18:** integrazione della fattura del fornitore Ue per acquisto intracomunitario di beni;
- **TD19:** integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (ad esempio l'acquisto di un personal computer già presente in Italia da un fornitore tedesco).

Vengono poi introdotti **due nuovi codici per la fattura differita:**

- **TD24** per quella emessa comunemente a seguito di **cessioni documentate da DDT e per prestazioni di servizi** documentate con documenti assimilabili al **DDT**, e
- **TD25** per la fattura emessa dal **promotore di una operazione triangolare.**

La necessità di individuare la prima tipologia di **fattura differita** potrebbe essere dettata dal fatto che, differentemente da una fattura immediata, **la stessa potrebbe essere datata in un mese, ma dover confluire nella liquidazione del mese precedente**, cioè quello di consegna o spedizione della merce. La seconda tipologia di fattura differita, invece, **deve confluire nella liquidazione del mese di emissione**, il quale è tuttavia quello successivo a quello di consegna o spedizione.

Un nuovo campo è stato istituito per gestire le **autofatture per splafonamento (TD21)**; attualmente si ritiene che tale operazione vada gestita con il codice TD20, utilizzabile per la "**autofattura denuncia**", dove si deve indicare, come "**cedente/prestatore**", colui che **ha emesso la fattura senza Iva** che ha portato allo splafonamento.

Dalla lettura dei nuovi codici errore presenti nelle specifiche tecniche emerge che nell'autofattura per splafonamento con codice TD21 **non devono più essere riportati gli estremi del fornitore**, ma sia come "**cedente/prestatore**", che come "**cessionario/committente**" **deve essere indicato il soggetto che emette il documento.**

Sempre riguardo al "**Tipo documento**", è stato istituito il **codice TD27, per la fattura per cessioni gratuite senza rivalsa o per autoconsumo.**

In questi casi, si emette in genere una **autofattura nella quale si risulta sia come cedenti/prestatori che come cessionari/committenti**, ma si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse.

Inoltre **è stato istituito il codice TD26, cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni**, che servirà per la compilazione del **campo VE40 della dichiarazione Iva.**

Questo campo serve per la **corretta determinazione del volume d'affari**, e, a sua volta, il volume d'affari, serve ad esempio per determinare se ci sono le condizioni per chiedere rimborsi e compensazioni dell'Iva a credito; una non corretta compilazione, anche se probabilmente non dovrebbe essere sanzionabile, potrebbe però **rallentare l'erogazione di un rimborso Iva o far nascere un controllo mirato a verificare le condizioni di spettanza.**



Per quanto riguarda il **campo "Natura" dell'operazione**, sono state introdotti nuovi dettagli anche nelle ipotesi di operazioni senza applicazione dell'Iva, sia per quelle **"fuori campo"**, sia per quelle **non imponibili**.

Più in dettaglio, per quelle **fuori campo** è stato previsto il:

- **codice N2.1** per quelle carenti del presupposto territoriale per effetto degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (per le quali l'articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 prevede l'obbligo di emissione della fattura), ed il
- **codice N2.2 negli altri casi** (per i quali normalmente è facoltativa l'emissione della fattura).

Infine, importanti sono anche i nuovi codici dedicati alle **operazioni non imponibili** (tra cui quelle che assumono rilievo ai fini dello status di esportatore abituale), per le quali sono stati previsti i seguenti codici:

1. per le **esportazioni di beni** (tra cui quelle dirette, triangolari, a cura del cessionario non residente, ecc.);
2. per le **cessioni intracomunitarie di beni** (articolo 41 e articolo 58 D.L. 331/93);
3. per le cessioni di beni verso imprese di **San Marino**;
4. per le operazioni **assimilate** alle esportazioni (ad esempio quelle di cui all'articolo 72 D.P.R. 633/1972);
5. per le operazioni **non imponibili** effettuate a seguito di **dichiarazione d'intento** (quelle verso l'esportatore abituale di cui all'articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R. 633/1972);
6. per le **altre operazioni non imponibili** che non concorrono alla formazione dello *status* di esportatore abituale (ad esempio le cessioni a turisti extra UE di cui all'articolo 38-quater D.P.R. 633/1972).